



COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO SULL'ITTITURISMO



Approvato con delibera C.C. n. 2 dell' 11/03/2010

Art. 1

FINALITA'

1. Il Comune di Pula, in armonia con gli indirizzi legislativi nazionali, sostiene la pesca e l'acquacoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio costiero, agevolare la permanenza e l'attività degli imprenditori ittici nel territorio attraverso l'integrazione dei redditi ed il miglioramento delle condizioni di vita, utilizzare meglio il patrimonio naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, valorizzazione degli aspetti socio – culturali del mondo dei pescatori e la promozione dei prodotti tipici.
2. Sono forme idonee di turismo il pescaturismo e l'ittiturismo, come definite nel presente regolamento.

Art. 2

L'IMPRENDITORE ITTICO

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 154 del 26.05.2004 è imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'art. 7 dello stesso decreto.
2. Si considerano altresì imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
3. Sono considerati altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni (iscrizione nel registro delle imprese di pesca (RIP) istituito presso le Capitanerie di Porto ai sensi dell'art. 2 del D. Lg.vo 26.05.2004, n. 153).
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

Art. 3

LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI PESCA

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
 - a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo, denominata: “**pescaturismo**”. L'imbarco di persone è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.
 - b) Attività di ospitalità, compresa la ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio – culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: “**Ittiturismo**”.
 - c) La prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'Ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 4

ATTIVITA' ITTITURISTICA

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 154 del 26.05.2004 l'ittiturismo viene definito come "attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi", finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio – culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
2. Rientrano tra tali attività:
 - a) ospitare nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in centro abitato, o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
 - b) preparare e somministrare pasti e bevande, i primi costituiti da prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività;
 - c) vendere direttamente i prodotti di cui alla lettera b);
 - d) organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.

Art. 5

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELL'ITTITURISMO

L'esercizio dell'ittiturismo è riservato all'imprenditore ittico così come definito all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 6

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTITURISTICHE

I termini "ittiturismo" e "ittiturstico" sono riservati esclusivamente alle attività ittiturstiche svolte ai sensi di legge.

Art. 7

CONNESSIONE E COMPLEMENTARITA' TRA L'ATTIVITA' DI PESCA E QUELLA ITTITURISTICA

1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l'attività di pesca professionale o acquacoltura e

quella ittaturistica si realizza allorché l'impresa ittica, in relazione al numero degli addetti impiegati nell'attività di pesca, al tempo impiegato nell'attività stessa, alle sue dotazioni strutturali, alla natura ed alla varietà della tipologia di pesca praticata, agli spazi abitativi disponibili sia idonea a svolgere l'attività ittaturistica nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il requisito di principalità delle attività di pesca o acquacoltura rispetto all'attività ittaturistica si intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività di pesca o acquacoltura sia superiore a quello impiegato nell'attività ittaturistica.
3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione su formulario predisposto dal Servizio Attività Produttive sull'attività ittaturistica prevista per il triennio successivo in rapporto all'attività principale di pesca o acquacoltura e con la presentazione annuale al comune di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ITTATURISMO

Il limite massimo di ospitalità presso l'abitazione dell'operatore ittaturistico od in altro locale di cui abbia la disponibilità è rapportato al numero di persone direttamente impiegate nelle attività di pesca, nel rispetto dei criteri indicati nel precedente art. 7, e previste nel seguente articolo e cioè:

- a) per chi esercita, in forma singola e con l'ausilio di un pescatore imbarcato, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ittaturistica con i seguenti limiti: un numero massimo di 3 tre camere e sei posti letto e numero sei coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;
- 1 per chi esercita, in forma singola e con l'ausilio di fino a tre pescatori imbarcati oltre al titolare della licenza di pesca, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ittaturistica con i seguenti limiti: un numero massimo di quattro camere e otto posti letto e numero otto coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;
- a2) per chi esercita, in forma singola e con l'ausilio di oltre tre pescatori imbarcati oltre al titolare della licenza di pesca, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi

acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itturistica con i seguenti limiti: un numero massimo di cinque camere e dieci posti letto e numero dieci coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

Per la determinazione del numero complessivo dei pescatori imbarcati si farà esclusivo riferimento alle risultanze della licenza di pesca di cui all'art. 4 del D. L.vo 26.05.2004, n. 153;

- b) chi esercita, in forma associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itturistica rapportata al numero di persone direttamente impiegate nell'attività di pesca nel limite numerico previsto nelle precedenti lettere a), a1) e a2);
- c) agli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 26.05.2004, tre camere e sei posti letto;
- d) agli esercenti attività di acquacoltura può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itturistica con i seguenti limiti: ospitalità fino a 12 camere e 20 posti letto e numero 20 coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati. Potranno inoltre essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, con un limite massimo di 1.800 coperti mensili.

Art. 9

NORME IGIENICO SANITARIE

1. I locali adibiti ad uso itturistico devono avere i requisiti strutturali ed igienico – sanitari previsti dal Regolamento Edilizio Comunale per i locali di civile abitazione.

Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza ed agli indici di illuminazione ed aerazione previsti dalle normative vigenti.

Le deroghe devono essere motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi itturistici devono essere dotati di idonei servizi igienico – sanitari in ragione di almeno uno, quattro persone o frazione di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o

conviventi.

3. I locali per l'ittiturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile.
4. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283 e del D.P.R. n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 1 del presente regolamento non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale.

Art. 10

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ITTITURISMO

1. I soggetti di cui all'art. 4, i quali intendano esercitare attività itturistiche, devono presentare, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune di residenza, ai sensi della L.R. 5 Marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 - 32, la dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (DUAAP) con i relativi allegati, inerente l'avvio dell'attività.
2. La DUAAP deve essere corredata:
 - a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'art. 7, nel quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate;
 - c) planimetria dei locali sede dell'attività, in scala adeguata e preferibilmente 1:100 o 1:200, a firma di tecnico abilitato, datata e sottoscritta dal titolare con le seguenti indicazioni: ubicazione dell'attività, destinazione d'uso dei singoli locali/ambienti, superficie e disposizione spaziale delle attrezzature;
 - d) dalla copia della certificazione di abitabilità o agibilità dei locali sede dell'attività;
3. All'atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia all'interessato, una ricevuta che è costituita da:
 - a. Una copia conforme della dichiarazione autocertificativa opportunamente vidimata;
 - b. Una copia conforme di ogni documento ed elaborato di progetto allegato alla dichiarazione stessa da predisporre a cura dell'interessato. Tale documentazione, nel suo complesso, costituisce il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. L'attività, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 può essere iniziata dalla data della presentazione della DUAAP completa di tutti gli allegati;
5. Lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) , entro trenta giorni dalla data di presentazione della DUAAP, rilascia, in duplice copia autentica, il certificato di “Operatore Ittituristico” nel quale devono essere indicati l'oggetto delle attività praticabili ed i limiti al corretto esercizio.
6. L'operatore ittituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal SUAP, ne invierà uno all'Assessorato Regionale per la Difesa dell'Ambiente – Sezione Pesca e Acquacoltura, unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori ittituristici.

Art. 11

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ITTITURISTICO

1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività ittituristica ha l'obbligo di:
 - a. iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della DUAAP;
 - b. esporre al pubblico il certificato di operatore ittituristico, rilasciato dal Comune di Pula, il titolo abilitativo sostitutivo del titolo autorizzatorio (copia DUAAP vidimata) e le tariffe praticate;
 - c. esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nel titolo abilitativo;
 - d. tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza (art. 109 del TULPS);
 - e. comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno, al Comune ed all'Assessorato Regionale le tariffe per l'anno in corso;
 - f. rispettare le tariffe comunicate al Comune ed alla Regione;
 - g. esporre al pubblico l'elenco dei prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza.

Art. 12

PERIODI DI APERTURA

L'attività ittituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dagli imprenditori ittituristici. Inoltre, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze connesse alla conduzione dell'attività di pesca, è possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere l'attività ittituristica per periodi non eccedenti i giorni 60 in ragione di un anno.

Art. 13

TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI

Alla vendita di prodotti propri, al naturale o comunque trasformati, da parte dell'impresa itticultiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. g) del Decreto Legislativo 114/98.

Art. 14

SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO SOSTITUTIVO

1. Il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive qualora accerti che l'operatore itticultivo sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 11, può sospendere, con provvedimento motivato, l'esercizio delle attività itticultivistiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, con provvedimento motivato, può dichiarare la decadenza del titolo abilitativo sostitutivo, con conseguente perdita del diritto ad esercitare l'attività, quando sia accertato che l'operatore:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al comune, entro i primi 15 giorni, il ritardo o la sospensione indicando motivi oggettivamente verificabili;
 - b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 o non rispetti il criterio di principalità delle attività di pesca e acquacoltura rispetto all'attività itticultiva, di cui all'art. 7;
 - c) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione;
3. La contestazione dei motivi di che comportano la perdita del diritto all'esercizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere. L'Ufficio Attività Produttive si pronuncia entro i successivi trenta giorni.
4. Il provvedimento adottato con il quale si inibisce la prosecuzione dell'attività o si dichiara la decadenza dal diritto di esercitarla viene immediatamente trasmesso all'Assessorato Regionale per la difesa dell'Ambiente – Sezione Pesca e Acquacoltura.

Art. 15

VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni di legge del presente regolamento sono esercitate dall'Ufficio Attività Produttive del Comune di Pula, dagli organi di Polizia Municipale, e dai Servizi di Igiene dell'Azienda Sanitaria, oltre che dai soggetti indicati nelle norme vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, utilizzando i termini "ittiturismo" o "ittituristico" a fini di lucro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 ad € 4.000,00, con obbligo di cessazione dall'uso di tale termine.
3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività ittituristiche essendo sprovvisto del titolo abilitativo sostitutivo di cui all'art. 10 del presente regolamento e senza essere iscritto all'elenco regionale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da € 2.500,00 ad € 10.000,00.

L'Ufficio Attività Produttive dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto. Per il periodo di sei mesi dal provvedimento di chiusura al soggetto è preclusa la possibilità di presentare la dichiarazione autocertificativa unica per l'avvio dell'attività ittituristica

4. Il titolare di un'impresa ittituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato è soggetto, oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'art. 14, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da € 300,00 a € 3.000,00 .
5. Il titolare dell'impresa ittituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da € 200,00 a € 2.000,00, nei seguenti casi:
 - a) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio , del certificato di operatore ittiturstico e delle tariffe applicate;
 - b) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.